MISURE URGENTI PER IL PERSONALE PRECARIO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 1

Gli incarichi al personale del servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unita' sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui ali articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 dicembre 1983 sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresi' al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

Versione in vigore dal 17 ottobre 1984, non più in vigore dal 16 dicembre 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il personale precario delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-personale-precario-delle-unita-sanitarie-locali-1984/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it